

R.D. 17 febbraio 1941, n. 1127 ⁽¹⁾.

Approvazione del regolamento per la denuncia dei nati deformati e delle lesioni invalidanti.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 1941, n. 248.

È approvato l'allegato regolamento di n. 5 articoli, per la denuncia dei nati deformati e delle lesioni che hanno determinato o possono determinare inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente, che sarà vistato, d'ordine nostro dal Duce del fascismo, Capo del governo, Ministro per l'interno.

Regolamento per la denuncia dei nati deformati e delle lesioni che hanno determinato o possono determinare inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente, approvato con regio decreto 17 febbraio 1941

Articolo 1

La denuncia degli infanti deformati, ai sensi dell'art. 103, lettera c) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ^{\(2\)}](#), deve essere fatta dal medico per tutti i casi accertati di deformità congenite, con particolare riguardo alle anomalie e difetti dell'apparato motore, specificandone la natura e la estensione.

L'ostetrica che, nell'assistenza ai parti, constati la nascita di un infante deformato, deve consigliare l'intervento del medico per i relativi accertamenti e, quando questo non abbia luogo, ha l'obbligo di fare la denuncia prescritta dall'art. 139 del detto testo unico, indicando le ragioni del mancato intervento medico.

[\(2\)](#) Riportato alla voce Sanità pubblica.

Articolo 2

Il medico che abbia ragione di sospettare in un neonato la lussazione congenita dell'anca, deve consigliare di fare eseguire le indagini radiologiche e farne speciale segnalazione all'ufficiale sanitario del comune.

La denuncia delle deformità congenite dell'apparato motore, non rilevabili alla nascita, deve essere fatta dal medico non appena accertato lo stato di invalidità motoria qualunque sia l'età del soggetto.

Articolo 3

Ai sensi della lettera *d*) dell'art. 103 dell'anzidetto testo unico, il medico ha l'obbligo di denunciare i casi di lesione per qualsiasi causa acquisita che siano o possano essere cagione di invalidità al lavoro, sia pure parziale, di carattere permanente.

Articolo 4

Le denunce sono redatte su appositi moduli stabiliti dal Ministero dell'interno ⁽³⁾, sentito l'istituto centrale di statistica ⁽⁴⁾.

L'ufficiale sanitario deve curare il controllo e la raccolta delle denunce ricevute e alla fine di ogni mese trasmetterle al Ministero dell'interno ⁽³⁾ che, previo l'esame di competenza, le invia all'istituto centrale di statistica.

[\(3\)](#) Ora, Ministero della sanità.

[\(4\)](#) Con [D.A.C.I.S. 8 ottobre 1953](#) (Gazz. Uff. 28 ottobre 1953, n. 248) è stato approvato il modello per la denuncia dei nati deformati.

[\(3\)](#) Ora, Ministero della sanità.

Articolo 5

Non sono soggetti all'obbligo della denuncia, di cui ai precedenti articoli, i casi di infortunio sul lavoro o di invalidità, protetti dalla legislazione sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e sulla previdenza sociale.

Gli istituti assicuratori, a fine di ciascun anno, devono trasmettere al Ministero dell'interno ⁽³⁾, per l'inoltro all'istituto centrale di statistica, copia delle schede individuali relative a casi di invalidità permanente, anche parziale, accertati durante l'anno nei propri assicurati.

[\(3\)](#) Ora, Ministero della sanità.